

TI_GERICHTE 38.2016.52 vom 21. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.52_d20160621

FR: TI_GERICHTE 38.2016.52 du 21 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2016.52 del 21 giugno 2016

Regeste

Negato continuaz.erog.sussidi x le spese di pendolare concessi per 6 mesi quando entro questo term.cambiato lavoro a seguito licenz.x ristruttur.In casu negare sussidi facendo valere assenza di iscriz. x il collocam.=formal.eccessivo e non si giustifica con alcun int.degno di protez. Ric. accolto

Erwägungen

E. 17

cpv. 1 LADI; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3., 8C_180/2010 del 4 agosto 2010 consid. 2.2.), ha reperito una nuova occupazione già dal 17 maggio 2016 sempre nel Cantone _____ a _____, che dista 9 km da _____ (cfr. www.viamichelin.ch). In simili condizioni, tutto ben considerato, il TCA ritiene che il modo di procedere dell'amministrazione che ha respinto la richiesta del 6 giugno 2016 di RI 1, volta ad ottenere la continuazione dell'erogazione del sussidio per soggiornante settimanale anche per l'impiego a _____, già solo per il fatto che l'assicurato dal 15 marzo 2016, ovvero da quando ha iniziato il lavoro a _____ per il quale è stato posto al beneficio dei menzionati sussidi per la durata massima di sei mesi (dal 15 marzo al 14 settembre 2016), non era più iscritto in disoccupazione, senza esaminare nello specifico le condizioni di questa misura, non possa essere tutelato. In effetti, considerato, da una parte, che il contratto d'impiego a _____ del ricorrente è stato disdetto per il 16 maggio 2016, allorché aveva usufruito soltanto di due dei sei mesi di sussidi riconosciutigli nel marzo 2016, dall'altra, che il medesimo ha iniziato il nuovo lavoro a _____ il 17 maggio 2016, porre a fondamento del diniego di beneficiare dei sussidi quale soggiornante settimanale per l'attività a _____ l'assenza di iscrizione per il collocamento costituisce un formalismo eccessivo. Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.). Al riguardo giova evidenziare che il ricorrente, qualora non avesse trovato immediatamente una nuova

occupazione, avrebbe potuto riannunciarsi per il collocamento (termine quadro per la riscossione delle prestazioni: 26 ottobre 2015 - 25 ottobre 2017; cfr. consid. 2.4.) con la conseguenza che, nel momento in cui fosse stato assunto - anche dopo un breve periodo di disoccupazione - fuori Cantone, l'amministrazione, in caso di richiesta, non avrebbe di principio negato il diritto ai sussidi, bensì avrebbe esaminato se i relativi requisiti erano ossequiati. Ne discende che nel caso di specie negare il diritto ai sussidi per la nuova attività a _____ all'assicurato che, ricevuta la disdetta del contratto di lavoro di _____ dopo soli due mesi di attività per motivi di ristrutturazione e mentre era in corso la misura riconosciutagli nel marzo 2016 dall'UMA per sei mesi fino a settembre 2016, ha invece reperito senza ritardo un nuovo impiego, in conformità all'obbligo di ridurre il danno, unicamente per il fatto che non era più iscritto nel sistema COLSTA impedisce in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Più precisamente viene ostacolata la realizzazione dello scopo dei sussidi per pendolari e soggiornanti settimanali che è quello di incoraggiare per al massimo sei mesi quegli assicurati ai quali non si è potuto assegnare un impiego adeguato nella loro regione di domicilio ad accettare un'occupazione al di fuori della zona di domicilio (cfr. art. 68 LADI; consid. 2.1.; 2.2.; 2.3.). In concreto il rifiuto a priori del sussidio, senza verificare l'adempimento dei specifici presupposti, per la mancanza di iscrizione all'URC non è, del resto, giustificato da alcun interesse degno di protezione nella misura in cui i sussidi di cui agli art. 68 segg. LADI costituiscono già una misura provvisoria ("Ueberbrückungshilfe"; consid.2.2.) con durata di al massimo sei mesi. Tale durata limitata consente di evitare che il provvedimento in questione contribuisca a spopolare talune regioni e ad accentuare la concentrazione eccessiva in altre, come pure che a lungo termine gli assicurati che beneficiano dei sussidi siano favoriti rispetto agli altri lavoratori attivi fuori della zona di domicilio (cfr. consid. 2.2.). La decisione su opposizione impugnata con cui l'UMA ha confermato nei confronti dell'insorgente il diniego dei sussidi per soggiornante settimanale in relazione all'attività a _____, iniziata il 17 maggio 2016, per il motivo che il medesimo non era più iscritto al collocamento a seguito dell'annullamento dal sistema informatico deve essere, quindi, annullata. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi all'UMA perché, indipendentemente dallo stralcio del nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA del marzo 2016, esamini se le condizioni materiali da adempiere per avere diritto ai sussidi quale soggiornante settimanale (cfr. consid. 2.3.) richiesti il 6 giugno 2016 sono o meno ossequiate in relazione all'impiego presso il ristorante _____ di _____ iniziato il 17 maggio 2016. In proposito è in ogni caso utile osservare, da un lato, che la durata massima di sei mesi di riscossione dei sussidi per le spese di pendolare entro il termine quadro inizia al momento dell'assunzione del lavoro esterno e non al momento di un'eventuale presentazione tardiva della domanda. In tal caso le prestazioni non possono più essere versate durante 6 mesi, bensì soltanto pro rata temporis (cfr. DLA 1987 N. 3 pag. 44; STFA C 136/00 del 28 agosto 2001 consid. 2a; consid. 2.3.: Prassi LADI PML p.to L10). Dall'altro, che l'assicurato ha comunque già beneficiato, da metà marzo a metà maggio 2016, di due mesi di sussidi.

E. 45

consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

"Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.